



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,  
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.7/AB

Collegato prot. n. 10165 del 20.04.2020  
prot. n. 10184 del 20.04.2020

A UCINA – Confindustria nautica  
([rapporliistituzionali@confindustrianautica.net](mailto:rapporliistituzionali@confindustrianautica.net))

e, p.c. Ufficio Legislativo

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  
affari generali ed il personale

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie  
di porto – Guardia costiera

Oggetto: richiesta chiarimenti per emergenza epidemiologica da covid-19.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Associazione e inerente ad alcuni aspetti della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'ambito del settore della nautica da diporto.

Per quanto concerne i punti 1) e 2) del quesito, relativi alla validità delle certificazioni di sicurezza delle unità da diporto, si fa presente che, come correttamente osservato da codesta Associazione, come disposto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Rientrano, pertanto, in tale previsione anche i certificati di sicurezza delle unità da diporto, i certificati di idoneità al noleggio e i certificati di stazza.

Con riferimento al punto 3), si rende noto che gli spostamenti di persone fisiche sull'intero territorio nazionale possono avvenire, al momento, esclusivamente nel rispetto delle

misure di contenimento del contagio dettate dall'art. 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, la cui applicazione è competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia.

Per quanto riguarda, infine, il punto 4) del quesito, si fa presente che:

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali consentite è contenuto nell'allegato 3 al succitato D.P.C.M. 10 aprile 2020, tramite indicazione del codice ATECO. Tra queste rientrano anche quelle relative alla "riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)" – codice Ateco 33.15. Lo svolgimento di tali attività dovrà comunque avvenire nel rispetto dei protocolli stabiliti per la regolamentazione delle misure di contrasto al Covid-19 da adottare negli ambienti di lavoro.
- L'ingresso nel territorio nazionale delle persone fisiche, anche tramite mezzo privato, può avvenire esclusivamente con le modalità e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

*FIRMATO DIGITALMENTE*